

*Direzione Affari Economici e Centro Studi
Direzione Legislazione Mercato Privato
Direzione Legislazione Opere Pubbliche
Direzione Relazioni Industriali
Fiscalità Edilizia
Tecnologie e Qualità delle Costruzioni*

**“INTERVENTI URGENTI IN FAVORE
DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI DEL 2016”**

**D.L. 17 ottobre 2016, n.189 convertito
nella Legge 15 dicembre 2016, n. 229
(G.U. n. 294 del 17 dicembre 2016)**

***Le principali misure di interesse per le
imprese di costruzione***

Gennaio 2017

Sommario

Sintesi	3
Ambito di applicazione (art. 2)	4
Governance (artt. 1, 3 e 6)	5
Risorse (art. 4)	7
Ricostruzione privata (artt. 5 e 6).....	7
Contributi (art. 5)	7
Immobili nelle aree del cratere (art. 6).....	8
Immobili fuori dalle aree del cratere (art. 6).....	8
Calcolo dell'indennizzo (art. 6)	8
Scelta dell'impresa e dei professionisti (artt. 6, 31 e 34)	9
Procedura (art. 5)	11
Disposizioni per interventi nei condomini (art. 6 comma 13)	12
Interventi sugli immobili danneggiati o distrutti (art. 7)	12
Interventi di immediata esecuzione (art. 8)	13
Interventi su centri storici (art. 11).....	17
Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi (art. 12).....	18
Ricostruzione pubblica (art. 14)	18
Interventi immediati sul patrimonio culturale Ricostruzione pubblica (nuovo art. 15-bis)	20
Misure urgenti per le infrastrutture viarie (art. 15-ter).....	20
Legalità e trasparenza (art. 30).....	20
Anagrafe antimafia degli esecutori (art. 30).....	21
Misure di sostegno per il sistema produttivo	22
Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma (art. 19)	22
Sostegno alle imprese danneggiate (art. 20).....	23
Disposizioni Ambientali	23
Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali (art. 27)	23
Gestione dei rifiuti e disposizioni in materia di terre e rocce da scavo (artt. 28, 28-bis e 29)	24
Tutela dei lavoratori (art. 35)	25
Le misure fiscali	27
Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti (art. 47)	27
Sospensione dei versamenti e adempimenti tributari (art. 48, co.1,1-bis,10,11,12)	27
Detassazione dei fabbricati distrutti o inagibili (art. 48, co.16).....	28
Esenzione del bollo sulle istanze presentate alla pubblica amministrazione (art. 48, co.7)	29
Proroga e sospensione dei termini in materia di contributi (art. 48)	29

PREMESSA

Con il presente documento si illustrano le principali misure di interesse per le imprese di costruzioni, previste nel Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016, come convertito nella Legge 15 dicembre 2016, n. 229 (pubblicata sulla GU n. 294 del 17 dicembre 2016), relativo alla ricostruzione delle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici susseguitisi a partire dal 24 agosto 2016.

Con la legge di conversione n. 229/2016 sono state apportate alcune modifiche e integrazioni al Decreto Legge 189/2016 ritenute necessarie anche a seguito del verificarsi degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016.

SINTESI

- *Dal punto di vista della **governance**, il Decreto individua nella figura del Commissario straordinario un'unica regia nell'attività di ricostruzione e prevede il coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni interessati, nonché dei Ministeri competenti, attraverso la previsione e istituzione di una serie di organismi. Tale approccio appare positivo, tuttavia, l'articolazione delle funzioni tra i vari enti desta perplessità perché rischia di ritardare l'avvio delle attività anche in considerazione della mancanza nel decreto di tempistiche certe.*
- *In merito alle **risorse**, il Decreto Legge prevede l'istituzione nel Bilancio dello Stato di un apposito Fondo, dotato di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità. A tali risorse si sommano quelle previste nella Legge di Bilancio per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) che destina alla ricostruzione post-terremoto del Centro Italia circa 6 miliardi di euro.*
- *Per quanto riguarda la **ricostruzione privata**, l'erogazione dei contributi avverrà attraverso finanziamenti agevolati con credito di imposta, da definire mediante convenzioni con l'ABI.*

I contributi finanzieranno fino al 100% i danni subiti da abitazioni principali, seconde case, condomini e immobili destinati ad attività produttive localizzati nelle aree del cratere.

Al di fuori del cratere il decreto conferma un contributo pari al 100% per le abitazioni principali e gli immobili produttivi, mentre per le seconde case il contributo potrà coprire, al massimo, il 50% dei danni, tranne per quelle in centri storici e borghi caratteristici alle quali viene garantito un contributo pari al 100% dei danni subiti.

Al fine di assicurare la trasparenza nell'utilizzo dei fondi pubblici, per la scelta dell'impresa esecutrice il privato deve effettuare una procedura concorrenziale tra almeno tre imprese con affidamento dei lavori alla "migliore offerta".

Sul tema della qualificazione delle imprese esecutrici, il decreto non prevede l'obbligo del possesso della qualificazione SOA per i lavori di importo superiore ai 150.000 euro, tranne che per i lavori di immediata esecuzione e gli interventi immediati sul patrimonio culturale. Si segnala al riguardo che, come auspicato dall'ANCE, con l'Ordinanza n.13 del 9 gennaio 2017 tale obbligo risulta, per il momento, previsto, tra i requisiti per l'esecuzione degli interventi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo.

- *In merito alla **ricostruzione pubblica**, il finanziamento avverrà attraverso la stipula di appositi mutui, di durata massima venticinquennale, con oneri di ammortamento a carico del Bilancio dello Stato.*

I soggetti attuatori saranno: le Regioni, il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Diocesi per i beni ecclesiastici e religiosi se finanziati con risorse proprie. Tali stazioni appaltanti si avvarranno della centrale unica di committenza individuata in INVITALIA.

Il Commissario straordinario coordinerà gli interventi di ricostruzione pubblica attraverso Ordinanze, che potranno, quindi, avere carattere derogatorio della normativa generale in materia di appalti pubblici.

- *Sul tema della **legalità e trasparenza**, appare apprezzabile l'impianto dato dal Governo al Decreto Legge, improntato a garantire legalità e trasparenza attraverso un innalzamento dei presidi volti ad ostacolare le infiltrazioni criminali dal processo di ricostruzione delle aree terremotate.*

*A tal fine viene creata un'apposita struttura di missione, presso il Ministero dell'Interno alla quale vengono affidati i controlli antimafia, e viene istituita l'**anagrafe antimafia degli esecutori**, ovvero l'elenco, tenuto dalla struttura di missione, presso il quale devono essere iscritti tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata.*

E' forte il rischio che la concentrazione di una simile mole di lavoro su un singolo ufficio, per quanto inserito nella struttura del Ministero dell'Interno, possa dilatare notevolmente i tempi necessari per le istruttorie finalizzate all'iscrizione delle imprese.

Di fronte a tale pericolo la Struttura di Missione ha assicurato una procedura "speditiva", analoga a quella adottata per Expo 2015, che consentirà di avere un primo riscontro entro 10/15 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Di seguito l'analisi dei principali articoli di interesse anche in tema di ambiente, fiscalità e tutela dei lavoratori.

AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 1)

Il Decreto disciplina gli interventi di ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 e ricompresi in 131 Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto che costituiscono le c.d. "**Aree del cratere del sisma**".

Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le misure per i lavoratori di cui all'art. 45 e quelle per la sospensione di termini e in materia fiscale di cui agli articoli 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarano l'inagibilità del fabbricato, abitazione, studio professionale o azienda.

Le disposizioni potranno essere applicate in altri comuni delle Regioni interessate purché venga dimostrato, attraverso perizia asseverata, il nesso di causalità tra i danni e gli eventi sismici.

GOVERNANCE (ARTT. 1, 3, 16)

Dal punto di vista della *governance*, il Decreto prevede l'istituzione di una serie di organi che dovrebbero avere la finalità di assicurare il coordinamento e l'applicazione uniforme delle procedure per la ricostruzione.

Il ruolo di regia è affidato al **Commissario straordinario per la ricostruzione**, Vasco Errani, affiancato dai Presidenti delle Regioni coinvolte dall'evento sismico, nel ruolo di Vicecommissari nei rispettivi territori. Accanto a tali figure principali il sistema di *governance* è così strutturato:

- una **Cabina di coordinamento della ricostruzione** presieduta dal Commissario con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare, e verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione;
- un **Comitato istituzionale**, in ogni Regione, costituito dal Presidente della Regione, che lo presiede, dai Presidenti delle province e dai Sindaci dei Comuni ricompresi negli allegati, nel quale si dovranno condividere le scelte strategiche per l'attuazione delle attività connesse alla ricostruzione;
- gli **Uffici speciali per la ricostruzione**, istituiti presso ogni Regione;
- uno **Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive) unitario** per tutti i Comuni coinvolti, presso ciascun ufficio speciale a livello regionale;
- una **Conferenza permanente** presieduta dal Commissario straordinario e da alcuni rappresentanti quali Ministero beni culturali e Turismo, Ministero Ambiente, Ministero Infrastrutture, Regione, ente Parco e comune territorialmente competenti, al fine di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi di ricostruzione (direzione, coordinamento e controllo), nonché per la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti.

In particolare, la Conferenza:

- esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi per la ricostruzione adottati dai singoli comuni;
- approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e beni culturali;
- laddove previsto, per gli interventi privati, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela dei beni culturali;
- esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

- una **Commissione paritetica**, presso ogni Regione, presieduta dal vice commissario o suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del Ministero dei beni culturali e del turismo. La Commissione paritetica esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti preliminari relativi agli immobili sottoposti alla tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

Con successivi provvedimenti si provvederà a disciplinare le modalità di funzionamento, anche telematico, e di convocazione sia delle Commissioni paritetiche sia della Conferenza permanente.

Con Ordinanza del Commissario Straordinario del 10 novembre 2016 (G.U. n. 279 del 29/11/2016) è stato adottato lo schema tipo di convenzione per l'istituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione. All'ufficio speciale spettano le seguenti funzioni:

- a) pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
- b) istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della legislazione vigente, per il rilascio dei titoli abilitativi e dell'autorizzazione paesaggistica;
- c) istruttoria e proposta di erogazione del contributo e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
- d) attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché realizzazione delle soluzioni temporanee volte a consentire la sollecita ripresa dei servizi a supporto della popolazione terremotata;
- e) attuazione di ogni altro intervento di competenza degli enti locali necessari ai fini della ricostruzione.

Ferma l'attività istruttoria svolta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, i Comuni provvedono ad adottare:

- a) l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e l'autorizzazione paesaggistica se di competenza dei Comuni;
- b) i provvedimenti di occupazione d'urgenza e di esproprio preliminari alla realizzazione di opere pubbliche o recupero di beni culturali;
- c) la determinazione motivata di conclusione del procedimento autorizzatorio di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (S.u.a.p.).

L'Ufficio speciale per la ricostruzione costituisce sportello unico per le attività produttive comune a tutte gli Enti che aderiscono alla convenzione.

Valutazione

Il Decreto individua nella figura del Commissario straordinario un'unica regia nell'attività di ricostruzione: dalla stima dei danni, alla individuazione di criteri

omogenei sia per la concessione di contributi che per la pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione in generale.

Il sistema di governance prevede il necessario coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni coinvolti, nonché dei Ministeri competenti, attraverso la previsione e istituzione di una serie di organismi che dovrebbero favorire il raccordo nelle attività della ricostruzione.

Certamente positivo è l'obiettivo di assicurare il confronto e l'uniforme applicazione della normativa, tuttavia, l'articolazione delle funzioni tra i vari enti desta perplessità perché rischia di appesantire l'avvio immediato delle attività anche in considerazione del fatto che nel decreto, in molti casi, mancano tempistiche certe e si rinvia a successivi provvedimenti.

RISORSE (ART. 4)

Per la ricostruzione delle zone terremotate è prevista l'istituzione nel Bilancio dello Stato di un **apposito Fondo, dotato di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità.**

In tema di risorse, si evidenzia che la **Legge di bilancio 2017** (Legge 11 dicembre 2016, n.232) prevede per la ricostruzione post-terremoto un finanziamento complessivo di circa **6.000 milioni di euro così articolato:**

- 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047 per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (DL "Terremoto"). **Tale stanziamento sarà in grado di attivare investimenti per la ricostruzione privata pari a circa 4.650 milioni di euro¹;**
- 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020 (**1.000 milioni di euro complessivi**) per la concessione dei contributi, di cui all'articolo 14 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, destinati alla **ricostruzione pubblica;**
- **300 milioni di euro a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014-2020** delle Regioni colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

RICOSTRUZIONE PRIVATA (ARTT. 5 E 6)

Contributi (art. 5)

Il decreto stabilisce che, attraverso successive ordinanze del Commissario straordinario, saranno disciplinate le modalità di erogazione dei contributi per far fronte

¹ Lo sviluppo degli investimenti tiene conto di un mutuo con un piano di ammortamento a 30 anni ad un tasso fisso dell'1,75%.

alla **riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche.**

Tali contributi verranno erogati attraverso **finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale**, garantiti dallo Stato.

In particolare, è previsto che gli istituti di credito, operanti nei territori del sisma, possano contrarre finanziamenti agevolati secondo **contratti-tipo definiti sulla base di una convenzione con l'ABI**, assistiti dalla garanzia dello Stato. I beneficiari dei finanziamenti maturano un credito d'imposta, fruibile in compensazione, in misura pari "all'importo ottenuto sommando alla quota capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti".

In altre parole, gli istituti di credito concederanno ai beneficiari finanziamenti agevolati, assistiti dalla garanzia dello Stato, che saranno rimborsati attraverso la cessione alla banca, da parte dei beneficiari, di un credito d'imposta pari all'importo del finanziamento, degli interessi e delle spese relative alla gestione del finanziamento.

Con riferimento all'entità dei contributi, il decreto distingue tra immobili localizzati **nelle aree del cratere di cui agli Allegati 1 e 2 e in altre aree.**

Immobili nelle aree del cratere (art. 6)

Per gli interventi da realizzarsi all'interno dei **Comuni ricadenti nell'area del cratere (62 Comuni indicati all'allegato 1 del decreto e 69 Comuni indicati nell'allegato 2)** i contributi sono pari al **100% delle spese occorrenti secondo limiti, parametri e soglie che saranno ulteriormente disciplinati con successive ordinanze commissariali.**

In particolare, i **contributi sono destinati a far fronte ai danni subiti da abitazioni principali** (prime case, immobili locati ovvero concessi in comodato o assegnati a soci di cooperative a proprietà indivisa e adibiti a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario), **secondo case, condomini e immobili destinati ad attività produttive.**

Immobili fuori dalle aree del cratere (art. 6)

Con riferimento agli immobili localizzati **nei Comuni non ricompresi negli Allegati 1 e 2** il decreto prevede **un contributo pari al 100% per le abitazioni principali, quelle locate e destinate ad abitazione principale del locatario e gli immobili produttivi**, mentre per le **secondo case** il contributo potrà coprire, al massimo, il **50% dei danni** tranne per quelle in centri storici e borghi caratteristici alle quali viene garantito un contributo pari al 100% dei danni subiti.

Calcolo dell'indennizzo (art. 6)

Il meccanismo di **calcolo dell'indennizzo** prevede che lo stesso venga calcolato sulla base di un confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi

metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale adottato con Ordinanza del Commissario n. 7 del 14 dicembre 2016.

Si evidenzia che il suddetto meccanismo, di fatto, comporta la necessità di procedere con un doppio passaggio: la predisposizione del prezzario interregionale unico nonché l'individuazione di una metodologia per il calcolo del contributo.

Scelta dell'impresa e dei professionisti (artt. 6, 31 e 34)

Il Decreto prevede espressamente che **i contratti stipulati dai privati**, per i quali siano erogati i contributi ai fini dell'esecuzione degli interventi e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli stessi, **non rientrano nella disciplina dei contratti pubblici di cui al Dlgs 50/2016**.

In ogni caso al fine di assicurare la selezione qualificata delle imprese e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche diverse disposizioni del Decreto sono improntate a garantire che anche gli affidamenti dei lavori privati avvengano nel rispetto di determinate procedure.

In particolare, si prevede che **nella scelta dell'impresa esecutrice il privato debba effettuare una procedura concorrenziale tra almeno tre imprese con affidamento dei lavori alla "migliore offerta"**. Non sono indicati criteri in base ai quali effettuare la valutazione comparativa. Le imprese dovranno essere scelte tra quelle iscritte **all'Anagrafe antimafia degli esecutori** (cfr. paragrafo Anagrafe antimafia degli esecutori).

Nella scelta dei professionisti, il Decreto prevede che i privati affidino gli incarichi esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito **elenco speciale** che verrà istituito ai sensi dell'articolo 34 e sarà reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.

Sino all'istituzione dell'elenco possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale.

Con l'Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 sono stati definiti i criteri generali e i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco speciale.

In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione.

Anche se il Decreto non lo prevede espressamente, al fine di garantire la trasparenza negli affidamenti sarà fondamentale l'utilizzo di contratti scritti seguendo eventualmente dei format prestabiliti come avvenuto nelle passate esperienze.

Al riguardo, si evidenzia che l'allegato B della sopracitata Ordinanza contiene uno "Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016".

Tra le **clausole da inserire obbligatoriamente vi sono sicuramente quelle relative alla tracciabilità finanziaria e all'antimafia**. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciabilità finanziaria determina peraltro la perdita del contributo erogato, la risoluzione del contratto e, per l'operatore economico interessato, la sospensione dall'Anagrafe.

Per quanto riguarda la necessità che per i lavori privati le imprese debbano essere in possesso di idonei requisiti di qualificazione, il Decreto in linea generale non stabilisce nulla al riguardo. L'obbligo dell'attestazione SOA è, infatti, previsto solo per i lavori di immediata esecuzione e di importo > a 150.000 euro e agli interventi immediati sul patrimonio culturale (nuovo articolo 15bis).

Come auspicato dall'Ance, con l'Ordinanza n.13 del 9 gennaio 2017 l'obbligo dell'attestazione SOA risulta, per il momento, previsto, tra i requisiti per l'esecuzione degli interventi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo.

Per quanto riguarda, infine, il **subappalto** il Decreto lo ammette ma solo per le **lavorazioni speciali**, previa autorizzazione del committente, **nei limiti consentiti dalla vigente normativa**. In tale ipotesi, il contratto dovrà contenere l'indicazione della misura e dell'identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori. Considerato che, come detto, ai contratti tra privati non si applica la disciplina in materia di appalti pubblici il riferimento alla "normativa vigente" appare inutilmente generico. Infatti, per gli appalti privati la normativa di riferimento è unicamente quella del Codice civile che per non pone limitazioni di sorta.

Valutazione

L'Ance è intervenuta nel corso dei lavori parlamentari affinché l'obbligo dell'attestazione SOA per le imprese esecutrici di lavori di importo superiore a 150.000 euro venisse esteso a tutti i lavori privati di ricostruzione. E' pertanto pienamente condivisibile la scelta, adottata con l'Ordinanza n. 13, di estendere tale obbligo per le imprese che eseguono gli interventi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo.

Occorrerà che lo stesso obbligo sia esteso a tutti i lavori privati di ricostruzione.

Procedura (art. 5)

Il decreto prevede che il Commissario straordinario disciplini il processo di ricostruzione attraverso l'emanazione di **criteri omogenei ed uniformi**, vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati, che riguardano sia la pianificazione territoriale ed urbanistica, sia la progettazione stessa degli interventi, anche mediante indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico stabilendo i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi.

Il Commissario provvede, altresì, a dettare i criteri affinché le regioni dispongano la perimetrazione dei centri e nuclei o parte di essi di particolare interesse maggiormente colpiti e nei quali gli interventi saranno attuati mediante strumenti urbanistici attuativi.

Valutazione

L'Ance condivide la scelta di affidare al Commissario la definizione di criteri omogenei in merito alle modalità di concessione dei contributi in relazione alla tipologia degli immobili e al livello di danneggiamento. Desti, invece, qualche perplessità l'assenza di una tempistica procedurale connessa alla definizione di tali criteri e modalità per la ricostruzione privata.

In considerazione dell'eccezionalità dell'evento è auspicabile che venga individuata nei successivi provvedimenti attuativi una procedura semplificata per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi sia nei tempi che nel regime applicabile.

Al fine di assicurare gli obiettivi di semplificazione e celerità della ricostruzione è, inoltre, opportuno che:

- *sia chiarito il ruolo dello sportello unico che nel Decreto sembrerebbe essere limitato alle sole attività produttive mentre si dovrebbe prevedere un unico punto di accesso (tipo Suape – Sportello Unico delle Attività Produttive ed Edilizia) per la definizione di tutti i procedimenti connessi alla ricostruzione privata;*
- *in considerazione del ruolo ad esso affidato lo sportello dovrà operare come unico interlocutore tra il privato e tutte le amministrazioni coinvolte. In particolare, ferma restando la competenza in capo ai comuni sui procedimenti edilizi il rilascio dei titoli necessari per eseguire gli interventi dovrà però far capo direttamente allo sportello;*
- *vi sia un coordinamento tra le funzioni demandate allo Sportello unitario e la disciplina contenuta nel successivo articolo rubricato "Conferenza permanente".*

Ai fini di una efficace ed effettiva operatività dello sportello si auspica che tale strumento sia sostenuto da una adeguata offerta di formazione tecnologica e organizzativa delle pubbliche amministrazioni.

Considerato, altresì, che il riconoscimento dei contributi è strettamente collegato anche all'obbligatoria indicazione delle imprese esecutrici, è opportuno che, oltre a definire tempistiche certe, sia ammessa la possibilità di indicare anche in un momento

successivo il nominativo dell'impresa al fine di evitare che, nelle more della definizione della domanda di contributo, intervengano situazioni giuridiche di diversa natura che influiscano sull'affidamento dell'impresa.

Disposizioni per interventi nei condomini (art. 6 comma 13)

Per agevolare gli interventi nei condomini il decreto prevede delle maggioranze diverse rispetto alle norme ordinarie del Codice civile.

Gli interventi di recupero potranno, infatti, essere deliberati dalla maggioranza dei condomini che rappresentino la metà del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o le riparazioni straordinarie di notevole entità sono approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore dell'edificio.

Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

Interventi sugli immobili danneggiati o distrutti (art. 7)

L'articolo 7 stabilisce che per la riparazione/ricostruzione degli edifici è necessario rispettare determinati criteri di sicurezza differenziati a seconda delle seguenti casistiche:

- per gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia, **sarà individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da adottare **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto legge;
- per gli immobili «ad uso strategico», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni (DM 14 gennaio 2008);
- per gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall'evento sismico, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello

di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

Interventi di immediata esecuzione (art. 8)

L'articolo 8 del decreto contiene la disciplina volta a favorire il rapido rientro degli abitanti negli edifici attraverso la possibilità di eseguire immediatamente i lavori di ripristino dell'agibilità delle unità immobiliari e delle strutture produttive.

Con la legge di conversione sono state apportate delle modifiche con le quali si è previsto un maggior ambito di applicazione estendendo la possibilità dell'immediata esecuzione agli edifici che presentino danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AEDES oppure siano classificati non utilizzabili (inizialmente il DL 189/2016 lo limitava, invece, solo agli edifici con danni lievi classificati con livello di inagibilità B delle schede di AEDES).

Con le ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016 e n. 8 del 14 dicembre 2016 del Commissario per la ricostruzione sono state disciplinate nel dettaglio le modalità operative per l'esecuzione degli interventi immediati oltre che la determinazione dei criteri e dei parametri per l'individuazione dei costi ammissibili a contributo e la conseguenziale determinazione dei contributi concedibili in relazione alle diverse tipologie di edifici.

✓ **Ambito di applicazione**

Le disposizioni sono relative alla riparazione immediata degli edifici e delle unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo che, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016:

- risultano danneggiati con danni lievi attestati dalle schede AeDES (DPCM del 5 maggio 2011);
- sono dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST (Ordinanza protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016);
- sono oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dall' autorità competente.

Nell'allegato 1 dell'Ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 sono state fornite le indicazioni in merito all'individuazione della "soglia lieve di danno" e, nel medesimo provvedimento, è stato specificato che la comunicazione di avvio dei lavori può essere presentata purché all'interno di un edificio sia presente almeno un'unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad attività produttiva oggetto di ordinanza di inagibilità temporanea o parziale ovvero di dichiarazione di non utilizzabilità. Nel caso in cui per un medesimo edificio siano state emesse più ordinanze di inagibilità relative a diverse unità immobiliari con esiti di classificazione tra loro diversi, è possibile richiedere, da parte del tecnico incaricato, la verifica dell'edificio nel suo complesso ai fini dell'eventuale adozione di una nuova ordinanza che attribuisca un'unica classificazione all'edificio.

✓ **Avvio lavori e determinazione contributo**

Il decreto legge, come convertito, prevede che l'esecuzione dei lavori possa essere intrapresa mediante una comunicazione di avvio dei lavori che, ai sensi di quanto indicato nell'articolo 6 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Il modulo relativo alla suddetta comunicazione è disponibile all'allegato C dell'Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017.

La comunicazione deve in particolare indicare:

- i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e sicurezza;
- l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale con affidamento dei lavori alla "migliore offerta".

Alla CILA deve essere allegata, oltre che il progetto e la perizia asseverata, anche la documentazione relativa alla procedura di selezione, tra almeno tre imprese, della ditta che effettuerà i lavori, ivi compreso l'apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta, nonché la dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di aver presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe.

I lavori devono essere eseguiti nel rispetto della vigente pianificazione territoriale e urbanistica tra cui anche quella paesaggistica. L'articolo 8, comma 3, del decreto legge, ha però specificato che l'avvio dei lavori può comunque avvenire in deroga alla procedura di rilascio dei relativi titoli abilitativi e dell'autorizzazione paesaggistica.

La comunicazione e tutte le istanze conseguenti sono inviate all'Ufficio speciale per la ricostruzione a mezzo PEC ovvero attraverso la piattaforma informatica operante sul sito del Commissario Straordinario (che non risulta ancora attiva). L'Ufficio, a sua volta, trasmette la comunicazione immediatamente al Comune. Fino all'istituzione dell'Ufficio speciale le comunicazioni sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni.

In merito alla relativa tempistica sull'avvio dei lavori e la concessione del contributo si segnala che:

- i lavori possono essere avviati contestualmente al deposito della comunicazione;
- entro **30 giorni** dall'inizio dei lavori deve essere presentata l'eventuale documentazione non allegata alla comunicazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, titolo abilitativo edilizio, autorizzazione sismica;
- entro il **17 febbraio 2017** (60 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza n. 8 /2016) il soggetto interessato deposita all'Ufficio speciale territorialmente competente la domanda di contributo se non già allegata alla comunicazione di inizio lavori (il decreto legge ha specificato che il mancato rispetto del termine determina l'inammissibilità della domanda di contributo). Entro il medesimo termine, possono altresì presentare domanda di contributo, con le

medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l'avvio dei lavori;

- nei **60 giorni successivi** l'Ufficio speciale, previa istruttoria, determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Vice Commissario delegato attraverso la piattaforma informatica istituita dal Commissario straordinario;
- nei **10 giorni successivi** alla determinazione del contributo è adottato il decreto di concessione del contributo;
- entro sei mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo i lavori dovranno essere ultimati a pena di decadenza dallo stesso. Per giustificati motivi sarà possibile ottenere su richiesta dei soggetti interessati una proroga di due mesi. Ai fini del computo del termine per l'ultimazione dei lavori non si tiene conto delle eventuali sospensioni di lavori dovute da motivati provvedimenti emessi dall'autorità competenti. In caso di interventi su edifici dichiarati di interesse culturale i termini per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla data di rilascio della relativa autorizzazione.

✓ **Erogazione contributo**

L'articolo 7, comma 1, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 stabilisce che *"il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza"*.

Appare opportuno evidenziare che il comma 7 dello stesso articolo prevede, al contrario, che *"il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente"*. Al riguardo sul sito dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio è stato specificato che *"la ditta esecutrice dei lavori viene pagata direttamente dall'istituto di credito, previa approvazione dello stato di avanzamento dei lavori"*.

E' auspicabile che venga definitivamente superata questa incongruenza, chiarendo che il contributo sia erogato dall'istituto di credito all'impresa esecutrice dei lavori o al beneficiario in caso abbia anticipato le somme per l'esecuzione degli interventi.

L'erogazione del contributo avverrà secondo i seguenti tempi e modalità:

- 50% del contributo entro 30 giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi;
- il restante 50% a saldo del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del direttore dei lavori del quadro economico a consuntivo dei lavori.

Tra la documentazione richiesta ai fini dell'erogazione del contributo si segnala la dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori, con impegno a pagare i fornitori e le imprese subappaltatrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.

Su richiesta del beneficiario l'erogazione del contributo può avvenire anche in un'unica soluzione a conclusione dei lavori previa presentazione della documentazione richiesta (elencata all'articolo 7, comma 1, lettera b dell'ordinanza n. 8/2016).

E' possibile su richiesta del soggetto legittimato il riconoscimento di un anticipo fino la 20% dell'importo ammesso a contributo a determinate condizioni (es. stipulazione del contratto con l'impresa affidataria dei lavori in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo; polizza fideiussoria).

✓ **Affidamento dei lavori**

In merito all' affidamento dei lavori di immediata esecuzione la legge di conversione ha ribadito che deve essere effettuato ad imprese che:

- abbiano presentato istanza di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori e abbiano prodotto l'autocertificazione antimafia ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. 159/2011;
- **per lavori di importo > a 150 mila euro, siano in possesso della qualificazione SOA** di cui all'articolo 84 del Codice dei contratti (D.Lgs 50/2016);
- **non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestati dal documento unico di regolarità contributiva (Durc)** rilasciato a norma dell'art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015.

Si segnala che, pur essendo tale dicitura riportata nell'attuale Codice degli appalti, all'art. 80, co. 4, la medesima come più volte già ribadito può risultare fuorviante.

Le violazioni cui si riferisce, infatti, l'art. 8 sono quelle di cui all'all. A di tale decreto, che consistono in violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro e più in generale a quelle di natura lavoristica che inibiscono al rilascio del Durc a determinati fini (fruizione dei benefici normativi e contributivi del soggetto richiedente).

Sarebbe pertanto più consono fare riferimento alle violazioni in materia contributiva che inibiscono il rilascio del Durc.

Come già previsto nel decreto legge (articolo 8 comma 5) l'ordinanza n. 4 del 17 novembre ha ribadito i requisiti che le imprese devono avere per l'esecuzione dei lavori i lavori (SOA per lavori superiori a 150 mila euro ecc; iscrizione Anagrafe antimafia ecc).

In particolare, con riferimento all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, l'Ordinanza conferma che i lavori di immediata esecuzione possono essere affidati ad imprese che, abbiano presentato la sola istanza di iscrizione all'Anagrafe e abbiano prodotto l'autocertificazione antimafia ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. 159/2011.

All'art. 2 comma 4, del suddetto provvedimento sono state definite le modalità operative per la presentazione dell'istanza che andrà inviata all'indirizzo Pec della

struttura di missione del Ministero dell'interno (strutturamissionesisma@pec.interno.it) ovvero, in caso di documentata impossibilità tecnica di tale invio, in forma cartacea alla prefettura del luogo di residenza dell'operatore o dove l'impresa ha la sede legale. La prefettura rilascia la ricevuta di acquisizione della domanda e provvede a trasmetterla via Pec alla struttura di missione.

Interventi su centri storici (art. 11)

Il Decreto contiene una procedura specifica per gli interventi da eseguire nei centri storici che prevede il ricorso alla **pianificazione attuativa** secondo un percorso di adozione/approvazione non perfettamente delineato. Infatti, gli uffici speciali, che dovranno essere costituiti all'interno delle singole regioni, dovrebbero predisporre entro 150 giorni dalla perimetrazione dei centri storici e nuclei urbani strumenti urbanistici attuativi completi di piani finanziari. La competenza all'adozione sembrerebbe, però, restare formalmente in capo ai singoli Comuni che dovranno poi trasmettere il piano adottato alla Conferenza permanente per il relativo parere.

Nel caso gli strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonché alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si attesta la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo.

I Comuni dell'area del cratere possono inoltre individuare, con apposita delibera da assumere entro 150 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le UMI (unità minime di intervento) costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dall'ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile. Decorso i trenta giorni i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito ai consorzi.

Valutazione

*Complessivamente il percorso delineato per la ricostruzione dei centri storici non è lineare anche per la **mancata fissazione dei termini per l'approvazione degli strumenti attuativi**.*

Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi (art. 12)

Il beneficiario presenta domanda e documentazione all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente attraverso l'utilizzo di apposite **piattaforme elettroniche**.

Alla domanda sono allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

- la scheda AEDES;
- una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato e iscritto **all'elenco speciale dei professionisti**;
- il progetto degli interventi proposti corredati da un computo metrico che consenta di quantificare l'entità del contributo richiesto;
- l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori con allegata la documentazione relativa alla procedura di selezione e l'attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe antimafia degli esecutori.

L'Ufficio Speciale verifica tutti i requisiti e la congruità del progetto e del contributo che verrà concesso con decreto del Vice Commissario.

Il decreto prevede controlli e verifiche a campione sugli interventi.

RICOSTRUZIONE PUBBLICA (ART. 14)

In merito alla **ricostruzione pubblica**, che riguarderà, tra gli altri, edifici scolastici, demaniali, opere di difesa del suolo, infrastrutture, il finanziamento avverrà attraverso la stipula di appositi **mutui di durata massima venticinquennale con oneri di ammortamento a carico del Bilancio dello Stato**.

A livello programmatico il Commissario provvederà a predisporre ed approvare, per le Regioni interessate e con una quantificazione dei danni e dei fabbisogni finanziari, il Piano delle Opere Pubbliche, il Piano dei Beni Culturali, un Piano di interventi sui dissesti idrogeologici, un Piano per lo sviluppo delle infrastrutture ed il rafforzamento del sistema delle imprese, un piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti e un programma delle infrastrutture ambientali.

Gli unici soggetti abilitati ad essere stazioni appaltanti saranno (cd *soggetti attuatori*):

- le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzioni, per i territori di competenza;

- il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- le Diocesi per i beni ecclesiastici e religiosi nel caso gli interventi siano finanziati con risorse proprie. Se, invece, vengono impiegate risorse pubbliche la funzione di soggetto attuatore verrà svolto dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo.

Tali soggetti dovranno predisporre ed inviare, sulla base delle priorità individuate dalla **cabina di coordinamento della ricostruzione**, i progetti degli interventi al commissario straordinario.

Il commissario straordinario, dopo aver esaminato gli stessi e verificata la loro congruità economica, una volta acquisito il parere della conferenza permanente, approverà definitivamente i progetti esecutivi e provvederà ad adottare il decreto di concessione del contributo.

Una volta, poi, rilasciato il decreto di concessione del contributo, lo stesso commissario straordinario inoltrerà i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza competente, al fine di espletare le relative procedure di gara.

Sul punto, il decreto in esame prevede che, per la realizzazione degli interventi di propria competenza, le stazioni appaltanti si avvarranno della **centrale unica di committenza, individuata in INVITALIA-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A.**

Il decreto consente il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento.

Per gli interventi relativi alla ricostruzione pubblica, infine, **viene attribuito al Presidente dell'ANAC, coadiuvato da apposita unità operativa speciale, compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure di gara** (modello EXPO 2015).

Infine, in merito alle funzione del Commissario straordinario, va evidenziato che il decreto attribuisce a tale figura, tra gli altri compiti, quello di coordinare gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche. Per l'esercizio di tali funzioni, il Commissario può provvedere anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. In merito al contenuto delle eventuali ordinanze derogatorie, si fa riserva di ulteriore commento.

Valutazione

*In considerazione di tale ultima previsione, è ragionevole ritenere che **tali ordinanze potrebbero avere anche un contenuto derogatorio della normativa generale in materia di appalti pubblici**. A tal fine, sarà fondamentale un'attività costante di monitoraggio di detti provvedimenti, in chiave di trasparenza delle procedure adottate.*

INTERVENTI IMMEDIATI SUL PATRIMONIO CULTURALE RICOSTRUZIONE PUBBLICA (NUOVO ART. 15-BIS)

L'articolo 15-bis disciplina le procedure per l'affidamento e l'attuazione di interventi urgenti sul patrimonio culturale (compresi gli interventi per la messa in sicurezza o di demolizione) e di ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato in conseguenza degli eventi sismici. Sono altresì disciplinati i requisiti delle imprese incaricate degli interventi e dei progettisti.

La norma, chiarisce che, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, di somma urgenza si applicano le procedure come disciplinate dagli articoli 148, comma 7 e 163, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

I Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 146 del Dlgs in tema di autorizzazione paesaggistica. La stessa facoltà è garantita ai proprietari, possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici.

Le imprese incaricate degli interventi immediati sul patrimonio culturale dovranno:

- aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe delle imprese;
- non aver commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- essere in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici (SOA).

Per accelerare la realizzazione degli interventi l'ufficio del Soprintendente speciale sarà potenziato, con un'apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di 5 anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e composta da non più di 20 unità di personale.

MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE VIARIE (ART. 15-TER)

Per gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, l'Anas provvede in qualità di soggetto attuatore della Protezione Civile.

LEGALITÀ E TRASPARENZA (ART. 30)

Sul tema della **legalità e trasparenza**, il decreto, al fine di coordinare e integrare tutte le attività di prevenzione e di contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un'apposita **Struttura di Missione**.

Tale struttura, in deroga al codice delle leggi antimafia, effettuerà le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia nei contratti pubblici e in quelli privati.

I controlli antimafia verranno attuati secondo le modalità stabilite dalle linee guida del **Comitato di coordinamento delle infrastrutture prioritarie**, di cui all'art. 203 del d.lgs n.50/2016. Inoltre, all'interno di tale Comitato viene istituita un'apposita sezione specializzata, alla quale viene affidato il compito di monitorare le aree colpite dal sisma ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione.

La Struttura di missione verrà supportata, inoltre, dal Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC), istituito presso il Ministero dell'Interno.

L'Ance non può che esprimere apprezzamento per la scelta operata dal Governo di innalzare i presidi volti ad ostacolare le infiltrazioni criminali dal processo di ricostruzione delle aree terremotate.

Anagrafe antimafia degli esecutori (art. 30)

Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti in un apposito elenco, tenuto dalla struttura di missione, denominato **Anagrafe antimafia degli esecutori**.

Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno aver ottenuto esito liberatorio alle verifiche antimafia effettuate ai sensi dell'art.90 e seguenti del D.Lgs 159/2011 per qualsiasi importo del contratto, subappalto o subcontratto.

Gli operatori economici che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano **già iscritti alle white list**, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi della normativa vigente, **sono iscritti di diritto all'Anagrafe**. Tuttavia, il decreto prevede che l'impresa venga sottoposta ad una nuova verifica antimafia qualora l'iscrizione alla lista prefettizia sia stata disposta tre mesi prima dall'entrata in vigore del decreto.

All'Anagrafe, oltre ai dati dell'operatore economico, vengono riportati:

- i dati relativi a contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati con indicazione dell'oggetto, della durata e, dove previsto, dell'importo;
- le modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale;
- le eventuali partecipazioni in altre imprese o società, anche fiduciarie;
- le eventuali sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le eventuali sanzioni per le violazioni delle norme di capitolato, o delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere che verranno

adottate dalla Struttura di missione sulla base delle linee guida del Comitato di coordinamento delle infrastrutture prioritarie.

L'iscrizione all'Anagrafe, che ha durata 12 mesi ed è rinnovabile a scadenza su richiesta dell'operatore economico, vale ai fini delle verifiche antimafia anche per gli altri contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati nel corso dell'anno di iscrizione.

Dal punto di vista operativo sono stati predisposti i modelli per la presentazione dell'istanza che andrà inviata all'indirizzo Pec della struttura di missione del Ministero dell'interno (strutturamissionesima@pec.interno.it) ovvero, in caso di documentata impossibilità tecnica di tale invio, in forma cartacea alla prefettura del luogo di residenza dell'operatore o dove l'impresa ha la sede legale. La prefettura rilascia la ricevuta di acquisizione della domanda e provvede a trasmetterla via Pec alla struttura di missione.

Valutazione

L'Ance condivide la scelta di istituire l'Anagrafe antimafia degli esecutori, che vigili sull'estraneità delle imprese ai tentativi di infiltrazione mafiose, estendendo i controlli a chiunque intervenga nella ricostruzione, sia pubblica, sia privata.

Tuttavia, la concentrazione di una simile mole di lavoro su un singolo ufficio, per quanto inserito nella struttura del Ministero dell'Interno, rischia di dilatare notevolmente i tempi necessari per le istruttorie finalizzate all'iscrizione delle imprese.

Di fronte a tale pericolo la Struttura di Missione ha assicurato una procedura "speditiva", analoga a quella adottata per Expo 2015, che consentirà di avere un primo riscontro entro 10/15 giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'Ance vigilerà attentamente le procedure di funzionamento dell'Anagrafe al fine di evitare che tempi eccessivamente lunghi per l'iscrizione all'Anagrafe possano rallentare l'attività di ricostruzione, oltre che rappresentare un possibile rischio di alterazione del normale funzionamento del mercato.

*Infine, desta perplessità la scelta di ripetere i controlli antimafia per le imprese che risultano già iscritte nelle white list prefettizie esistenti da più di tre mesi. La disposizione, infatti, rischia di creare ulteriori attese. **Le imprese già iscritte nelle white list non necessitano di ulteriori controlli**, tanto più che la normativa vigente prevede che l'iscrizione alle liste prefettizie abbia valenza annuale.*

MISURE DI SOSTEGNO PER IL SISTEMA PRODUTTIVO

Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma (art. 19)

Il decreto prevede, per tre anni dall'entrata in vigore, l'intervento del **Fondo di garanzia a favore delle micro, piccole e medie imprese**, con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma, che hanno subito danni in seguito all'evento del 24 agosto

2016. L'intervento del Fondo è concesso a titolo gratuito e con priorità rispetto agli altri interventi per un importo massimo garantito per singola impresa pari a 2,5 milioni di euro. La percentuale massima di copertura sarà pari all'80% per gli interventi di garanzia diretta, mentre per quello di controgaranzia salirà al 90% dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

Sostegno alle imprese danneggiate (art. 20)

Il decreto destina **35 milioni del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate**, di cui all'art. 4, alla concessione di agevolazioni, sotto forma di **contributi in conto interesse**, alle imprese con sede o unità locali nei territori del sisma, che hanno subito danni. Con decreto del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e su proposta delle Regioni interessate verranno definiti i criteri e le modalità per la concessione di tali contributi.

Tali risorse potranno essere utilizzate anche come contributi in conto capitale per le imprese che realizzino, o lo abbiano realizzato a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma.

DISPOSIZIONI AMBIENTALI

Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali (art. 27)

Il decreto prevede, entro un anno dall'entrata in vigore, che il Commissario straordinario predisponga e approvi un **programma delle infrastrutture ambientali** con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.

Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti il Commissario può avvalersi di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Valutazione

Suscita perplessità la possibilità di ricorrere a società in house delle amministrazioni centrali dello Stato per l'attuazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture ambientali.

In passato, provvedimenti analoghi, che determinano gestioni non concorrenziali, hanno influito sul regolare funzionamento del mercato a discapito della qualità delle opere.

E' auspicabile, quindi, un ripensamento nel corso della conversione in legge del decreto.

Gestione dei rifiuti e disposizioni in materia di terre e rocce da scavo (artt. 28, 28-bis e 29)

Il decreto all'art. 28 delinea un particolare iter procedurale per la **movimentazione delle macerie derivanti dai crolli degli edifici a seguito del sisma del 24 agosto 2016**.

Nello specifico viene previsto che tali rifiuti siano classificati come urbani (Codice CER 20.03.99) indipendentemente dalla loro natura e in deroga all'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006.

Ciò, peraltro, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto degli stessi verso i siti di deposito temporaneo, che dovranno essere individuati dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati.

Il conferimento dei rifiuti presso tali siti sarà effettuato dalle aziende di gestione integrata di rifiuti urbani o da imprese di trasporto da queste appositamente incaricate, senza necessità di effettuare alcun tipo di analisi preventiva.

Il provvedimento chiarisce, altresì, che, ai fini degli adempimenti documentali, il produttore dei rifiuti è il Comune competente e che gli stessi potranno essere detenuti all'interno dei siti di deposito per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Al riguardo, si evidenzia che vi è una discrasia temporale tra la data indicata per la produzione dei rifiuti (31 dicembre 2018) e il limite massimo per la relativa detenzione (19 ottobre 2017).

Viene, inoltre, previsto che non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, quali coppi, mattoni, ceramiche e pietre con valenza di cultura locale.

Al riguardo, il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo deve definire, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, le relative disposizioni applicative. Sulla questione, viene, però specificato che le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con il semplice assenso del rappresentante del Ministero, annotato sul relativo verbale.

Viene poi demandata al Commissario delegato la predisposizione di un apposito **Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti** derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione.

Il Piano, in particolare, ha lo scopo di fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonché di individuare le risorse necessarie e le attività da porre in essere per la più celere rimozione dei rifiuti, indicando i tempi di completamento degli interventi stessi.

Durante l'iter di conversione in legge, è stato introdotto l'articolo 28 bis con il quale sono previste misure volte ad incentivare il recupero dei rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione a seguito degli eventi sismici.

Al fine di consentire un effettivo riutilizzo di questi rifiuti, viene, in particolare, fissato in tre anni il termine per l'avvio a recupero di quelli sottoposti ad operazioni di messa in riserva, nonché previsto un aumento del 50 % del quantitativo ammesso per tali rifiuti negli impianti di recupero, indicato in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.

Tali previsioni, fortemente auspiccate dall'Ance, si sono rese necessarie a causa del fatto che allo stato attuale sono disponibili quantitativi di materiali da costruzione e demolizione in misura notevolmente superiore alle effettive necessità di riutilizzo.

Le ragioni di questa particolare situazione sono molteplici, prima fra tutte la perdurante crisi del settore, oltre ad una "incapacità" o scarsa propensione delle stazioni appaltanti pubbliche ad inserire apposite clausole nei capitolati.

Tutto ciò unitamente alle stringenti tempistiche fissate dalla normativa in materia riduce le possibilità di un riutilizzo di questi materiali, con il rischio di doverli trattare come rifiuti quando potrebbero invece essere impiegati, al posto di risorse naturali, con evidenti benefici anche sotto il profilo dell'impatto ambientale.

La norma, peraltro, è destinata ad operare esclusivamente con riferimento ai rifiuti prodotti nell'ambito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

Grazie all'azione dell'Ance sono state, però, approvate come raccomandazioni due ordini del giorno (9/4158/32 e 9/4158/35) con le quali il governo si è impegnato a valutare la possibilità di estendere le disposizioni contenute nel citato art. 28 bis anche ai rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di demolizione e costruzione, conseguenti agli eventi sismici del 2009 e del 2012.

Per quanto riguarda, invece, le terre e rocce da scavo il successivo articolo 29, che non ha subito alcuna modifica nel corso dell'iter parlamentare, prevede espressamente che, nelle aree comunque interessate dal sisma del 2016, non trovano applicazione le disposizioni vigenti per tali materiali, fino al 31 dicembre 2018 (art. 29).

TUTELA DEI LAVORATORI (ART. 35)

Per quanto concerne la tutela dei lavoratori, l'art.35 del decreto legge sancisce l'assoggettamento della realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione *alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali nonché con riguardo al possesso del Durc.*

Valutazione

Deve tenersi in considerazione che la disposizione, con riferimento al Durc da acquisirsi relativamente ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi, dovrà comportare una modifica dell'attuale assetto del Durc on Line, in quanto tale possibilità realizzabile peraltro solo per alcune specifiche casistiche (richiesta di un Durc alla data del...) sino al 31 dicembre 2016 (cfr art. 9 del decreto sul Durc), non è ad oggi più possibile.

Il comma 3 del medesimo art. 35, analogamente a quanto già in essere nella normativa sul sisma Abruzzo, prevede l'obbligo di iscrizione e versamento da parte delle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori, alle Casse Edili delle province interessate dal sisma.

Da ultimo, durante l'iter presso il Senato, è stata aggiunta anche la dicitura Edilcasse provinciali o regionali. Tale dicitura è errata in quanto le Edilcasse presenti sui territori interessati dal sisma sono solo regionali e non anche provinciali.

E' prevista, inoltre, al comma 7 l'istituzione, presso i centri per l'impiego e le Casse edili delle province interessate, di **liste di prenotazione per l'accesso al lavoro**.

Valutazione

Sarebbe opportuno prevedere tale istituzione presso le Scuole Edili, e non anche presso le Casse Edili, in quanto le prime sono deputate, per propria mission, a svolgere tale funzione di incontro tra domanda e offerta di lavoro (vd. anche Blen.it e Borsa Lavoro).

LE MISURE FISCALI

Finanziamenti agevolati per la ricostruzione (art. 5)

Riconosciuto un **credito d'imposta** a favore di coloro che hanno chiesto un **finanziamento agevolato** per **ricostruire** e **ristrutturare** le **abitazioni** o gli immobili strumentali **danneggiati dal terremoto**.

Tale credito d'imposta potrà essere utilizzato per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso all'istituto finanziario che ha erogato le somme².

In particolare, l'art. 5, co. 5 del DL 189/2016, ha previsto un credito d'imposta, a favore del beneficiario del finanziamento agevolato per la ricostruzione, di importo pari alla somma del capitale, degli interessi dovuti e delle spese necessarie alla gestione del medesimo finanziamento.

Il suddetto credito è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere, all'ente erogante, le rate di rimborso del prestito ricevuto.

Le banche che hanno erogato il finanziamento potranno recuperare tali somme tramite compensazione (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997), dal giorno successivo la scadenza di ogni singola rata di restituzione del prestito.

Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti (art. 47)

E' disposta la **detassazione di contributi, indennizzi e dei risarcimenti connessi agli eventi sismici**, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

La disposizione riguarda tutti i soggetti che hanno sede, o unità locali, nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria elencati negli **Allegati 1 e 2** al medesimo decreto legge e che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, a seguito degli eventi sismici.

Per tali soggetti, tutti i **contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ricevuti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e IRAP**.

L'agevolazione è concessa nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di Aiuti di Stato.

Sospensione dei versamenti e adempimenti tributari (art. 48, co.1,1-bis,10,11,12)

Prorogato al **30 settembre 2017** il periodo di **sospensione** dei **versamenti** e degli **adempimenti tributari**, così da consentire ai contribuenti, già duramente colpiti dagli eventi calamitosi, di destinare le risorse disponibili alla ripresa delle attività, potendo contare su un effettivo rinvio dei versamenti fiscali.

² In merito, l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 186585 del 4 novembre 2016, ha fornito le modalità di fruizione del contributo introdotto dal DL n. 189/2016. Cfr. ANCE "Decreto terremoto" – Le misure fiscali del DL 189/2016" - ID N. 26077 del 19 ottobre 2016; ANCE "Terremoto del Centro-Italia: Pubblicato in Gazzetta il Decreto del MEF" - ID N. 25666 del 06 settembre 2016.

In sostanza, in conformità a quanto previsto dal DM 1° settembre 2016, viene previsto, sia per le persone fisiche residenti nei Comuni terremotati, che per le persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei medesimi Comuni, la **sospensione dei termini in scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 30 settembre 2017 relativi a versamenti ed adempimenti tributari, anche se derivanti da cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione o da avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte durante l'iter parlamentare del Provvedimento (art. 48, co. 10-11-12), viene ora previsto che:

- gli **adempimenti tributari** sospesi, diversi dai versamenti, siano **effettuati entro il mese di ottobre 2017**;
- la **ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi** avverrà, in particolare, in base a specifico decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze³.

Viene, inoltre, confermata la **sospensione sino al 31 dicembre 2016**, dei termini per la **notifica delle cartelle di pagamento** e per la **riscossione di somme risultanti da avvisi d'accertamento esecutivi**, nonché delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei **termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari**, compresi quelli delle Regioni e degli Enti locali (art. 48, co.1, lett.b).

Resta fermo, inoltre, che la **sospensione non riguarda l'effettuazione ed il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta** che tuttavia, laddove non versate a causa della gravità dell'evento sismico nel periodo compreso **tra il 24 agosto 2016 ed il 19 ottobre 2016**, potranno essere corrisposte, senza applicazione di sanzioni ed interessi, **entro il 31 maggio 2017**.

Sempre in tal ambito, viene previsto che i sostituti d'imposta, domiciliati nei **Comuni terremotati**, su **richiesta dei soggetti interessati** (si tratta quindi di una facoltà e non di un obbligo), **possono sospendere** le ritenute alla fonte a decorrere **dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017**.

Detassazione dei fabbricati distrutti o inagibili (art. 48, co.16)

Viene prevista l'**esclusione da IRPEF ed IRES del reddito dei i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero**, in quanto inagibili, **adottate entro il 28 febbraio 2017**⁴.

³ Emanato ai sensi dell'art.9, co.2-bis, della legge 212/2000, così come sostituito dallo stesso art.48, co. 15, del medesimo "decreto terremoto" -DL 189/2016. In particolare, la ripresa dei versamenti avverrà, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione e da definire con specifico decreto ministeriale.

⁴ I fabbricati interessati sono quelli ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli Allegati n. 1 e 2 del Provvedimento (Regioni: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

L'**esclusione** dal reddito imponibile dei suddetti edifici **opera sino alla definitiva ricostruzione** ed agibilità, **e, comunque, sino all'anno d'imposta 2017**.

I **medesimi fabbricati** sono inoltre **esenti da IMU e da TASI**, a decorrere dalla rata in scadenza il 16 dicembre 2016 e **fino alla definitiva ricostruzione** ed agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Ai fini delle predette esenzioni (sia dalle imposte sul reddito che da IMU e TASI), il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilità, totale o parziale, del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi 20 giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Esenzione del bollo sulle istanze presentate alla pubblica amministrazione (art. 48, co.7)

A favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi, viene stabilita l'**esenzione dall'imposta di bollo per le istanze presentate alla Pubblica Amministrazione sino al prossimo 31 dicembre 2017** (termine così prorogato dall'articolo 14, comma 3, del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n.244).

Proroga e sospensione dei termini in materia di contributi (art. 48)

Con riferimento all'art. 48 in materia di **sospensione dei termini**, si segnala che oltre a esser prevista l'esenzione dalle sanzioni amministrative in caso ritardate comunicazioni di assunzione, di cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016, è sancita la **sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS) e dei premi INAIL in scadenza dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017**. Tali pagamenti dovranno essere effettuati entro il **30 ottobre 2017, senza applicazione di interessi e sanzioni e anche mediante rateizzazione**.